



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da [REDACTED] assistita dall'Avv. Gennaro PICARELLI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Gianni CIOTTI;

visto il provvedimento di assegnazione dell'8/05/2025;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (emolumenti di natura pensionistica);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto pensionato, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*";

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, come evincibile dalla relazione dell'OCC la causa dell'indebitamento è dipesa dalla garanzia offerta all'attività commerciale/imprenditoriale del coniuge e della figlia che si sono rivelate attività antieconomiche esitate con la dichiarazione di fallimento; rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 406.886,33 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 17.533,61
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati (ipotecario 9.544,00 e privilegiati per € 82.580,06;
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, pari ad € 70.627,80 in una percentuale che si stima nel 23,76%;

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, il debitore provvederà ai suddetti pagamenti, nell'arco di 5 anni, rinvenendo l'attivo, complessivamente pari ad €180.016,00 in parte dalla quota del reddito pensionistico della ricorrente e in parte dalle somme ricavate dal giudizio endodivisionale rispetto ai cespiti venduti, attesa la qualità di comproprietaria in capo alla ricorrente, nonché in forza delle proposte di acquisto ricevute.

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di sospensione - già in sede di ammissione della procedura - della vendita già fissata per il giorno ██████████ nel giudizio endodivisionale rubricato al n. ██████████ in forza dell'art. 70, comma 4 che consente, attesa la ratio e la

finalità del giudizio divisionale pendente, la sua applicazione analogica al suddetto giudizio. Rilevato, in particolare come detta sospensione appaia funzionale a consentire la disamina dei presupposti di omologabilità del ricorso per ristrutturazione dei debiti che, diversamente, sarebbe inibito ove si procedesse alla vendita dell'immobile costituente la residenza della ricorrente e del proprio nucleo familiare che il piano prospettato e oggetto di verifica prevede di escludere.

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione della vendita dell'immobile sito a [REDACTED] fissata per il giorno [REDACTED] fissata nell'alveo del giudizio rubricato sub n. R.G. [REDACTED]

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi con urgenza.

Ancona, 13/05/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani